



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del **10 APRILE 2019**

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 3	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
Articolo 5	ESENZIONE
Articolo 6	CRITERI DI CALCOLO
Articolo 7	DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE
Articolo 8	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
Articolo 9	RINVIO DINAMICO
Articolo 10	RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 11	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2**Soggetto Attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Cassano Spinola, ai sensi del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm.ii.

Art. 3**Soggetti Passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Cassano Spinola, alla data dell'1.1. dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 4**Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Cassano Spinola, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere lo 0,8 per cento annuo.

2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, annualmente, delibera l'aliquota entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

Art. 5**Esenzione**

1. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite il Regolamento con il quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

2. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione sono interamente soggetti ad imposizione.

3. Per l'anno 2019 l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 11.500,00.

Art. 6

Criteri di calcolo

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7

Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 8

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 9

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 10

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2019.

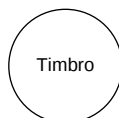
Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal al,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....